



L'elusione fiscale non è più reato

Abuso di diritto: così cambia lo statuto del contribuente; reato escluso anche per le operazioni passate.

Con il definitivo varo del decreto sulla “certezza del diritto”, l'**elusione fiscale** (o meglio, **abuso di diritto**) esce dal “penale”, per non essere più considerato reato. Viene, così, riscritta una norma tanto discussa dello Statuto del contribuente **[1]**.

L'**elusione** contestabile dall'**Agenzia delle Entrate** – ma, si ribadisce, escludendo qualsiasi risvolto di tipo penale – scatterà solo nei casi di:

- una o più operazioni prive di **sostanza economica**
- o con la realizzazione di un **vantaggio fiscale indebito**.

Un'operazione si considera **priva di sostanza economica** se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

Invece, si considera “**vantaggio fiscale indebito**” quei benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

La novità rispetto al passato è che l’**abuso di diritto** non sarà più un reato, ma comporterà solo l’inefficacia, ai fini tributari, delle operazioni elusive contestate dall’Agenzia delle Entrate al contribuente.

Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da **valide ragioni extrafiscali non marginali**, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale.

Le nuove regole si applicano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo all’entrata in vigore e dunque per gli accertamenti futuri.

In via retroattiva potranno beneficiarne anche le operazioni poste in essere anteriormente, per le quali non sia stato notificato l’atto impositivo.

Che succede per le condotte di elusione fiscale commesse in passato?

Non potranno più essere perseguibili penalmente neanche le condotte elusive commesse in passato, per i procedimenti in corso: questo perché si applica il principio del “*favor rei*” che impone, tra due trattamenti sanzionatori (conseguenti all’intervenuta abrogazione di una disciplina), l’applicazione di quello più favorevole al colpevole.

Occorre ricordare che, ai fini penali, secondo un orientamento abbastanza consolidato in seno alla Corte di cassazione, non sono penalmente rilevanti le

condotte genericamente riconducibili all'abuso del diritto in quanto violerebbero i principi di determinatezza e tassatività.

In queste ipotesi, nel caso in cui sia già stato intrapreso un procedimento penale, occorrerà rappresentare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato; se, invece, queste fattispecie dovessero essere scoperte in futuro, saranno gli stessi verificatori che si asterranno dall'inoltro della notizia di reato all'autorità giudiziaria, non trattandosi più di violazione perseguibili penalmente.

Che cos'è l'elusione fiscale

L'elusione fiscale si traduce nel perseguimento di un risparmio fiscale attraverso l'utilizzo capzioso di norme e strumenti giuridici previsti dall'ordinamento.

Essa si distingue pertanto dall'evasione fiscale in quanto, pur violando il principio generale, ormai acquisito, del divieto di abuso del diritto, dal quale discende un generale divieto di porre in essere comportamenti elusivi, tuttavia non viola alcuna norma di legge, condotta nella quale si concretizza invece l'evasione fiscale propriamente intesa.

Il fisco, sino ad oggi ha disconosciuto i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi elusivi, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile. Tuttavia, **affinché si possa applicare la disposizione antielusiva** sono **necessari tre presupposti**:

- l'**aggiramento di una norma**;
- l'**assenza di valide ragioni economiche**;
- il **vantaggio fiscale indebito**.